

(2001/C 187 E/032)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3713/00**  
**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione**

(30 novembre 2000)

*Oggetto:* Studi sugli effetti del divieto di esportazione del tabacco

Stando agli industriali del settore, le restrizioni alla produzione e all'esportazione dei prodotti del tabacco proposte nella nuova direttiva sul tabacco sono causa di una diminuzione dei posti di lavoro nell'Unione europea. Può la Commissione far sapere di quali studi dettagliati dispone per quanto attiene agli effetti della direttiva sul tabacco sulla situazione occupazionale dei produttori nei vari paesi dell'Unione europea?

**Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione**

(8 marzo 2001)

È difficile stabilire in che misura la produzione comunitaria di sigarette destinate all'esportazione superi i limiti proposti per il contenuto di catrame, di nicotina e di ossido di carbonio. Secondo informazioni fornite nel corso delle riunioni tra la Commissione e i rappresentanti dell'industria del tabacco, le esportazioni di sigarette dalla Comunità costituiscono il 15% circa della produzione comunitaria totale di sigarette, ma ovviamente solo una parte delle sigarette esportate supera i limiti proposti.

È quindi difficile stimare quale percentuale della produzione comunitaria sarebbe interessata se le misure proposte venissero adottate, quali possibilità di diversificazione esistono e quale effetto avrebbe un periodo di transizione. Per quanto riguarda in generale le caratteristiche dell'occupazione nell'industria del tabacco, in uno studio della Confederazione europea dei produttori di sigarette pubblicato nel 1997<sup>(1)</sup> si afferma (pag. 11): «In base alle informazioni fornite dalle società di produzione del tabacco degli Stati membri, dal 1990 l'occupazione a tempo pieno nell'industria del tabacco è diminuita. Nell'UE12, il numero dei posti di lavoro a tempo pieno è calato del 23%, da 83 419 nel 1990 a 64 184 nel 1994. Tale riduzione rispecchia le tendenze riscontrate nella maggior parte dei settori di produzione dell'UE. Questa tendenza verso una minore occupazione è dovuta principalmente ai continui miglioramenti della produttività, collegati agli investimenti dell'industria in attrezzature più efficienti.»

Il calo dell'occupazione, secondo la federazione industriale competente, è dovuto quindi a cause che esulano dal controllo del legislatore comunitario.

È inoltre da segnalare che sono in corso negoziati per una convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo, che prevede l'adozione di norme internazionali, che sarebbero complementari a quelle attualmente discusse a livello comunitario.

La Commissione non dispone di studi dettagliati del genere a cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

<sup>(1)</sup> «The tobacco industry in the European Union 1997», Pieda Plc.

(2001/C 187 E/033)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3714/00**  
**di Paul Lannoye (Verts/ALE) alla Commissione**

(30 novembre 2000)

*Oggetto:* Accesso all'informazione sull'ampliamento dell'aeroporto di Madrid-Barajas

Nella risposta del 5 luglio 2000 all'interrogazione E-1518/00<sup>(1)</sup> sull'applicazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990<sup>(2)</sup>, sulla libertà di accesso all'informazione in materia ambientale, la Commissione sostiene che, benché con ritardo, le autorità hanno dato corso alle domande.

Tale affermazione non è tuttavia veritiera, dato che le informazioni continuano a non essere messe a disposizione dei richiedenti.

In una lettera alla Commissione (all'attenzione del sig. G. Kremlis), il 17 luglio 2000, la Entidad de la Moraleja denuncia, prove alla mano, il fatto che l'AENA (Società aeroportuale spagnola) non risponda correttamente, ignorando così la direttiva 90/313/CEE. In realtà, i dati sulle medie orarie delle emissioni acustiche sono stati forniti in un formato inadeguato. Tale limitazione all'accesso di questo tipo di informazione dà adito a dubbi per quanto riguarda il rigore stesso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e riduce le capacità dei cittadini di esercitare i loro diritti in materia di tutela dell'ambiente e di salute pubblica.

Può la Commissione far sapere quali misure ha adottato, e intende adottare, per garantire la piena applicazione della direttiva in parola?

Non ritiene la Commissione necessario dare avvio a una procedura di infrazione contro lo Stato spagnolo per il mancato rispetto della direttiva?

(<sup>1</sup>) GU C 113 E del 18.4.2001, pag. 22.

(<sup>2</sup>) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

*(1° febbraio 2001)*

L'articolo 4 della direttiva 90/313/CEE (<sup>1</sup>) del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, prevede, che chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata o reputi inadeguata la risposta fornita da un'autorità pubblica, può chiedere un riesame giudiziario o amministrativo della decisione in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente.

Tale direttiva è stata recepita nella legislazione spagnola con legge 38/1995, del 12 dicembre 1995, concernente il diritto di accesso all'informazione in materia di ambiente, modificata di recente dalla legge 55/1999, del 29 dicembre 1999, che prevede il diritto per i singoli di presentare ricorso in tali casi.

Se ritiene che la direttiva 90/313/CEE non è stata rispettata per quanto attiene alle domande di accesso all'informazione presentate alle autorità spagnole, l'Entidad de la Moraleja dispone delle adeguate vie di ricorso a livello nazionale, per garantire che le autorità amministrative e giudiziarie nazionali intervengano in quanto prime responsabili del controllo dell'applicazione del diritto comunitario ad opera delle autorità amministrative degli Stati membri.

Per appurare se nel caso in presenza la direttiva 90/313/CEE sia stata correttamente applicata, a più riprese la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole, chiedendo spiegazioni sui fatti portati a sua conoscenza e che avrebbero potuto costituire un'infrazione.

Dalla risposta delle autorità spagnole risulta che esse hanno già risposto a varie domande di informazione e continuano a dar seguito alle molteplici domande presentate da tale ente. Le autorità spagnole comunicano quindi le informazioni disponibili al richiedente, anche se in qualche caso con un certo ritardo. Si osservi peraltro che la direttiva 90/313/CEE non specifica in che forma le informazioni richieste devano essere messe a disposizione del richiedente.

Per quanto concerne più particolarmente l'avvio di una procedura d'infrazione per applicazione incorretta della direttiva 90/313/CEE nel caso in presenza, si fa rilevare che, a norma della costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione non è tenuta ad avviare una procedura per violazione a norma dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, ma dispone in materia di un potere discrezionale, a norma del quale non persegue sistematicamente ogni singolo caso di presunta applicazione incorretta di tale direttiva notificata. Solo se rileva una prassi amministrativa sistematicamente scorretta o quando vari

casi di applicazione incorretta possano essere raggruppati perché connessi tra di loro, la Commissione decide in genere di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. Sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone, il caso in esame non si rientra in nessuna delle due precitate categorie.

(<sup>1</sup>) GU L 158 del 23.6.1990.

(2001/C 187 E/034)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3718/00**  
**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(30 novembre 2000)

*Oggetto:* Terrorismo, violenza e humour nero nei siti web

Internet sta diventando sempre più un luogo di incontro di tutte le nefandezze possibili. Accanto ai siti che veicolano immagini pedofile e situazioni violentemente pornografiche, pullulano i siti che presentano scene strazianti di attentati ed esplosioni causate dalle varie organizzazioni del terrorismo internazionale, con spiccate preferenze per quelle a sfondo ideologico o fondamentalista. Un'altra serie di siti si riferisce a cartoni animati che veicolano humour nero di impressionante violenza, con personaggi freddati da un colpo di pistola alla fronte, con un altro personaggio denominato Ricky Martin torturato e fatto a pezzi, con grassi pulcini che danzano fino ad esplodere e graziosi cagnolini decapitati a calci.

Pur rispettando quel tipo di comunicazione che corrisponde alla libera espressione di opinioni,

1. non ritiene la Commissione che questa continua diffusione di violenza, di non rispetto della dignità umana, di spregio assoluto per un minimo di autoregolamentazione debba essere sottoposta a norme da concordare in sede internazionale?
2. non ritiene opportuno approfittare del prossimo Forum mondiale della comunicazione organizzato dalle Nazioni Unite per avanzare proposte relative all'esigenza di una regolamentazione di Internet, onde evitare tra l'altro situazioni incresciose analoghe a quelle fornite dal sito «unioneeuropea»?

**Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione**

(31 gennaio 2001)

La Commissione europea ha affrontato il problema dei contenuti illegali e nocivi su Internet in modo coerente fin dall'adozione della Comunicazione sui contenuti legali e nocivi in Internet (<sup>1</sup>) e dal Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana dell'ottobre 1996 (<sup>2</sup>). Grazie all'azione concertata tra Stati membri ed istituzioni dell'UE, i progressi sono stati significativi.

Occuparsi dei contenuti illegali è responsabilità primaria delle autorità amministrative e giudiziarie degli Stati membri. Anche gli operatori del settore possono contribuire a far meglio osservare la legge, in particolare togliendo dalla circolazione i contenuti illegali e fornendo tutte le opportune informazioni e suggerimenti tecnici in conformità della normativa vigente.

L'Internet, tuttavia, in quanto veicolo a diffusione globale per definizione non conosce l'esistenza di frontiere nazionali. Ai fini della cooperazione internazionale è necessario che le autorità preposte all'applicazione della legge collaborino secondo modalità adeguate servendosi dei canali di comunicazione già precostituiti, come Europol ed Interpol. La cooperazione è oggi più intensa grazie al lavoro svolto dal Gruppo degli otto paesi più industrializzati (G8) e al progetto di Convenzione del Consiglio d'Europa, che la Commissione sta seguendo attentamente.

I contenuti nocivi si riferiscono sia ai contenuti che sono formalmente permessi ma la cui distribuzione è limitata ad alcune categorie di persone (ad es. «per soli adulti») e ai contenuti che possono recare offesa ad alcuni utenti o che adulti responsabili (genitori ed insegnanti) ritengono potenzialmente nocivi per i minori affidati alla loro tutela, ancorché la pubblicazione di tali contenuti non sia soggetta a restrizioni in omaggio alla libertà di espressione.